

Allegato « A » all'atto n. 6459


**Appunti Assemblea Straordinaria SPO srl 28/3/2017**

Prima di affrontare il primo punto all'ordine del giorno mi preme rendere due dichiarazioni.

Con l'approvazione delle modifiche dello Statuto il Consiglio di Amministrazione decade. Per me è stato un privilegio e un onore lavorare con il consigliere dottor Raffaele Melette che nelle 19 riunioni del Cda, nelle 4 Assemblee ordinarie e in tutti questi 15 mesi ha donato il suo tempo ed impegno con mirabile professionalità contribuendo a migliorare significativamente la società in un contesto di incertezza e difficoltà, non solo riducendo i costi di funzionamento della società ma dando un contributo decisivo per i molteplici adempimenti che hanno portato la SPO ad una condizione di normalità normativa. Ha contribuito alla costruzione di una visione della società proiettata in un nuovo contesto istituzionale, economico e sociale. A lui va il mio sentito ringraziamento anche a nome del personale dipendente della società.

Per quanto sia irrilevante il mio punto di vista, mi sento obbligato a significare la mia valutazione su nuovo Statuto della società. Dal mio punto di vista lo valuto inadeguato. Vi è sottesa una visione di società che non condivido. Per me il nuovo statuto complica la gestione della SPO, moltiplica gli adempimenti burocratici richiesti, riduce ulteriormente l'autonomia degli amministratori, reitera un disegno che non ha dato buona prova di sé in questi anni nel rapporto con l'ente proprietario. Il nuovo statuto chiude l'ingresso al capitale sociale ai comuni e alle unioni dei comuni; lascia immutate le attività quando invece necessitavano di un ampliamento significativo prodromico ad una dimensione e qualità necessarie per un società che deve raggiungere specializzazione, produttività ben più significative di quelle attuali; insufficiente rimane il capitale sociale: il più basso tra le società in house delle province sarde. Insomma un impianto che tiene in una condizione di minorità, di povertà, di mancanza di attrezzature e di risorse umane la società in house.

*Yphreel Sebastiano d'evi's*



**Servizi Provincia Oristano Srl**

Società unipersonale in house providing  
Sede Legale Via Senatore Carboni s n c Oristano  
Iscritta al R.E.A. di ORISTANO al n. 131479  
Capitale Sociale 40.000,00 i.v.

P.IVA n. 01112780950  
Telef. 0783 351008 fax 0783 373428  
email: serviziprovinciaor@gmail.com  
pec: serv.prov.oristano@pec.it

Allegato ~~X~~ all'atto numero

## STATUTO

**"SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L. " o, in forma abbreviata, "S.P.O. S.R.L.".**

### ARTICOLO 1

#### DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L. " o, in forma abbreviata, "S.P.O. S.R.L.".
2. In tutti gli atti, le fatture, la corrispondenza o altri documenti della società la denominazione sociale deve essere integrata con l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale, indicando la parte effettivamente versata, e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato nonché, che la società è unipersonale e che è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Oristano.

### ARTICOLO 2


#### SEDE E SEDI SECONDARIE

1. La società ha sede legale nel Comune di Oristano all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese.
2. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera assembleare.
3. Il domicilio del socio, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

### ARTICOLO 3

#### OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale, nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della provincia e così come previste:
  - a. dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
  - b. dalla L.R. Sardegna n. 9 del 12.6.2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;
  - c. ulteriori attribuzioni previste per legge;
2. La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto della Provincia, di espletare in "House providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.
3. In particolare, la società potrà svolgere, nel proprio ambito di competenza provinciale, e a titolo meramente esemplificativo:
  1. la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà, in uso e/o nella disponibilità della Provincia, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, ivi compresa la verifica e manutenzione



*Handwritten signature*

delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi;

2. la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strade e della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ivi compresa la pulizia delle strade, delle cunette e dei canali di scolo;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria del restante patrimonio di proprietà, in uso e/o nella disponibilità della Provincia;
4. le attività inerenti l'ambiente e nello specifico i tabellamenti delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione faunistica;
5. altri servizi e attività affini, sussidiarie, connesse, complementari e/o strumentali alle precedenti.

4. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono, inoltre, escluse dall'oggetto sociale, le attività riservate di cui alle leggi nn. 12/1979, 1966/1939, 1815/1839 e ai Decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998.

5. Oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e delle vigenti disposizioni di legge, da sanarsi nei modi previsti dalla legge.

7. Ai fini della previsione di cui al precedente punto 3.5, la società potrà svolgere la propria attività, oltre che per i soci, anche nei confronti di enti pubblici non soci per un ammontare complessivo inferiore al venti per cento del fatturato complessivo ed esclusivamente per attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici committenti.

8. La Società potrà, infine, avvalersi di provvidenze concesse da qualsivoglia istituzione o ente comunitario, nazionale, regionale o locale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA DELLA SOCIETÀ**

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2037.
2. Lo scioglimento e la liquidazione della società avviene al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

#### **ARTICOLO 5**

##### **CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

1. Il capitale sociale è di € 40.000,00 (quarantamila) ed è diviso in quote.
2. Tranne che per gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali, gli

altri acquisti, da parte della società, di beni o di crediti dai soci o dagli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale entro due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese, devono essere accompagnati dalla relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che comunque deve essere indicato, e devono essere autorizzati dal socio unico o dall'Assemblea dei soci.

3. Nel caso la disposizione di cui al precedente punto 5.2 sia disattesa, gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed a terzi.

## ARTICOLO 6

### AUMENTO DI CAPITALE

1. A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:

- a pagamento, nel rispetto della disciplina stabilita dagli artt. 2481 e 2481 bis;
- a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, nel rispetto della disciplina stabilita all'art.2481 ter.

2. L'Assemblea dei soci può conferire i necessari poteri agli amministratori perché realizzino l'aumento di capitale determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

## ARTICOLO 7

### RIDUZIONE DI CAPITALE


1. L'Assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 2482 c.c.

2. La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

3. Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

4. All'Assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove presente, del Collegio sindacale o del Revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

5. In tutti i casi nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite o di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale si applica la disciplina rispettivamente stabilita dagli artt. 2482 bis, 2482 ter. e 2482 quater.



A circular stamp from the Tribunale di Palermo is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI PALERMO" and "AMMINISTRATORE UNICO". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

*15/11/2015*

## **ARTICOLO 8**

### **TITOLI DI DEBITO**

1. La società non può emettere titoli di debito.

## **ARTICOLO 9**

### **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

1. I finanziamenti del socio/soci a favore della società possono essere effettuati soltanto con l'osservanza della normativa sulla trasparenza bancaria in materia.
2. I soci, su richiesta, degli amministratori possono effettuare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale, a copertura di perdite, quali finanziamenti fruttiferi ovvero infruttiferi, in coerenza con la normativa vigente.
3. I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, laddove i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute.
4. Salvo diversa decisione, dell'Assemblea dei soci, comunque, i versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
5. Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'Assemblea dei soci.

## **ARTICOLO 10**

### **QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI**

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono nominative e sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.
2. I diritti sociali sono attribuiti unicamente al socio.

## **ARTICOLO 11**

### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

1. In deroga all'articolo 2469 c.1 c.c. le quote di partecipazione detenute dai soci non sono cedibili a privati.
2. Il trasferimento della quota può essere effettuato solo a favore di altro Ente pubblico per il perseguimento dello stesso oggetto sociale.
3. In tutti i casi la Provincia di Oristano deve detenere una quota non inferiore al 51% del capitale sociale.

## **ARTICOLO 12**

### **VINCOLI SULLE QUOTE**

1. La quota di partecipazione non può essere sottoposta volontariamente a pegno o usufrutto senza il consenso dell'Assemblea dei soci. Una volta raccolto il consenso, per detta operazione si applica l'art. 2352 cc, richiamato dall'art. 2471 bis c.c.

2. Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

### ARTICOLO 13

#### COMPETENZE DEL SOCIO

1. All'Assemblea dei soci sono riservate le seguenti decisioni:

- sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
- sugli argomenti che l'Amministratore Unico o uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

2. In ogni caso, sono attribuite alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca, la designazione degli Amministratori, e la determinazione dei poteri e compiti, nonché dei compensi sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale nel rispetto della normativa vigente.
- c) la nomina, la revoca e il compenso, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Le decisioni dell'Assemblea dei soci possono essere adottate solo mediante il metodo assembleare.

4. Gli indirizzi e la formulazione degli obiettivi di gestione posti in capo all'Organo amministrativo sono riservati all'Assemblea dei soci.

### ARTICOLO 14


#### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo di amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo, c.c.

2. La Provincia unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione del principio di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente.

4. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'D. M. S.'.

*Revisi*

coordinamento della Provincia stessa e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio;

5. I "finanziamenti soci" effettuati dalla Provincia unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del c.c. sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

## **ARTICOLO 15**

### **ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

1. La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci, analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

2. Il controllo analogo è esercitato dall'ente socio in forma singola o, in forma congiunta nel caso di più soci e qualora si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente.

3. Tale tipo di controllo si sostanzia in un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica. In particolare, l'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113 c.4, lettera a), c.5, lettera c) e c.13, del D.lgs. n. 267/2000, dall'art.2497 e seguenti del c.c., e dal presente statuto, la propria attività al controllo del Dirigente/Organo incaricato dalla Giunta Provinciale, il quale, ai fini legali e statuari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo.

4. Il controllo analogo avviene secondo le modalità indicate nel presente Statuto e nei regolamenti sui controlli interni dell'ente socio, o in caso di pluralità di soci, in appositi patti parasociali per il controllo analogo congiunto, cui si fa integrale rinvio.

5. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Dirigente/Organo incaricato per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale, e più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dalla stessa Provincia.

6. La proposta di bilancio, la proposta del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie, dovranno essere sottoposte preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, alla Giunta Provinciale, ai fini dell'efficace servizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. Quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Giunta Provinciale ha il potere di identificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e di approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo).

7. A tal fine l'Organo amministrativo ha l'obbligo di sottoporre al vaglio preventivo dell'Ente affidante le decisioni più importanti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sopra riportate oltre tutte quelle relative alle collaborazioni professionali, coordinate e continuative, occasionali, o all'utilizzo delle forme contrattuali flessibili, di assunzione e di

c) controllo "successivo";

c.1. La società dovrà redigere e presentare al socio, entro il 15 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento il Bilancio e la relazione dell'organo di amministrazione per la discussione e approvazione da parte dell'organo consiliare del socio e la formulazione di indirizzi sugli obiettivi della programmazione successiva. Discussione e approvazione dovranno necessariamente avvenire entro il 15 aprile successivo all'esercizio di riferimento, termine previsto dalla normativa civilistica per il deposito presso la sede della società propedeutico all'approvazione del documento da parte dell'assemblea sociale.

c.2. La Società dovrà predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una Relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, redatta ai sensi dell'Art 6 commi 3,4,5. del D.Lgs 175/2016 (TUSPP).

11. La società fornisce al socio che esercita il controllo analogo tutti i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, concomitante e successivo.

## ARTICOLO 16


### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, e comunque all'interno del territorio della Provincia di Oristano, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci e che risultino dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora dell'adunanza, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

3. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori ed i Sindaci che non partecipano all'assemblea, rilasceranno apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

4. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



*governi*



impiego del personale previste dalla legislazione vigente, compresa quella di somministrazione di lavoro.

8. I rapporti tra la Provincia e la Società, anche ai fini del controllo, saranno disciplinati, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito Regolamento, nel quale sarà prevista la costituzione di un Comitato di Controllo. Tale organismo dovrà, essere nominato con atto di Giunta, previo indirizzo da parte del Consiglio sui componenti.

9. Il socio esercita in merito al complesso dell'attività di gestione aziendale il "Controllo Analogo" avente ad oggetto sia gli organi che gli atti della Società, e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. Deve articolarsi con la seguente strutturazione:

a) controllo "preventivo";

a1. definizione da parte del socio degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, da trasferire, sotto forma di indirizzi, alla Società, che li recepisce.

a.2 approvazione preventiva da parte del socio, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, gli acquisti e gli impegni di spesa di importi superiori al limite fissato, che la Società dovrà far pervenire in tempo utile e in particolare, per i piani e programmi, entro il 01/12 antecedente all'esercizio a cui si riferisce.

b) controllo "concomitante";

b.1. verifica da parte del socio sull'andamento della gestione e sul rispetto degli obiettivi fissati, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. La società a tal fine dovrà fornire le informazioni richieste ai fini del controllo, consentire eventuali ispezioni, nonché trasmettere al socio le relazioni periodiche e, entro il 15 luglio dell'anno di esercizio, la Relazione Intermedia di Gestione da sottoporre ad esame dell'Organo di Controllo di cui al precedente punto 15.8 in merito alla corrispondenza con quanto previsto e approvato in sede di controllo "preventivo" di cui al precedente punto a) e successiva approvazione da parte dell'organo consiliare del Socio.

b.2. La società predispone specifici programmi di Valutazione del rischio di crisi aziendale, e ne informa l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario di cui al successivo punto c.2.

b.3. la Società obbligatoriamente farà pervenire, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci (v. Art. 16), al Comitato di Controllo di cui al punto 15.8 per l'esame ed eventuale autorizzazione, le richieste di autorizzazione al socio prima di effettuare qualsiasi atto di straordinaria amministrazione nonché tutti quegli atti che rivestono rilevanza particolare in ordine all'attività sociale:

- assunzioni di personale;
- incarichi e consulenze;
- acquisti per importi superiori a €. 5.000,00.

## ARTICOLO 17

### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Ha diritto di intervenire all'assemblea il socio che, alla data dell'assemblea stessa, risulta iscritto presso il competente Registro delle Imprese.
2. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
  - nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
  - tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea;
  - ciascun intervenuto possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
  - ciascun intervenuto possa scambiare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
  - il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
3. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.
4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
5. La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore unico/amministratori, ai sindaci (o al revisore), ai dipendenti della società, alle società da questa controllate o che la controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo.

## ARTICOLO 18

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

- 1 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 2 La composizione degli organi di amministrazione e di controllo, qualora collegiali, è effettuata nel rispetto delle norme in materia di parità di genere, nominati con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.
- 3 La composizione degli organi di amministrazione e di controllo, qualora collegiali, è effettuata nel rispetto delle norme in materia di parità di genere, nominati con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' and 'SARDEGNA' and is partially obscured by the signature.

## **ARTICOLO 19**

### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di organo amministrativo collegiale. In caso di sua assenza o di impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dai soci intervenuti, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

## **ARTICOLO 20**

### **MAGGIORANZE**

1. Al socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
2. Il voto deve essere espresso in forma palese.

## **ARTICOLO 21**

### **AMMINISTRAZIONE**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci o, nei casi consentiti dal D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti. Sino all'adozione del citato D.P.C.M. la società è amministrata da un Amministratore unico.

2. In caso di organo di amministrazione collegiale:

- è consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi

aggiuntivi;

3. Le decisioni dell'organo di Amministrazione collegiale sono adottate a maggioranza.

4. L'Organo di Amministrazione, unitamente al Collegio sindacale, se nominato, è convocato dal Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di organo di amministrazione collegiale, anche su richiesta di un amministratore, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dall'amministratore o dal sindaco, quest'ultimo se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, l'ora e il luogo della riunione, anche fuori della sede sociale, nonché l'ordine del giorno.

5. L'Organo di Amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero Organo di Amministrazione, l'intero Collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.


6. Le riunioni dell'Organo di amministrazione, qualora il Presidente/Amministratore Unico lo ritenga necessario o opportuno, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo.
- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente del Consiglio/Amministratore unico
- ciascun intervenuto possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- ciascun intervenuto possa scambiare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

7. L'Organo di Amministrazione in forma collegiale si riunisce validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' escluso il voto per rappresentanza.

8. Ogni deliberazione dell'Organo di Amministrazione deve essere annotata, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dal Presidente e dal segretario.

**ARTICOLO 22**  
**COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**



1. Poiché la Società è soggetta a controllo analogo a quello che il socio esercita nei confronti degli altri servizi gestiti in via diretta, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che il socio/soci riterrà di riservargli in coerenza con quanto attribuito agli altri settori della stessa Provincia.

2. L'organo amministrativo predisporrà e trasmetterà trimestralmente al socio/soci una relazione che dia conto dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti nel trimestre, in ragione degli indicatori di risultato indicati in apposito contratto di servizio. Annualmente dovrà produrre al socio una relazione sull'andamento economico e patrimoniale della società, che acclari i risultati di gestione in ragione degli indicatori di risultato indicati nel citato contratto di servizio.

3. L'organo amministrativo garantisce l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e la trasmissione della documentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio del controllo da parte del socio.

#### **ARTICOLO 23**

##### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di organo di Amministrazione collegiale.

#### **ARTICOLO 24**

##### **NOMINE E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo di Amministrazione è nominato nelle forme e secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale del socio Provincia di Oristano. In caso di organo collegiale, uno dei componenti svolge le funzioni di Presidente, e la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

2. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

3. L'organo di Amministrazione resta in carica per tre esercizi, i componenti sono rieleggibili e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. L'organo di Amministrazione può essere revocato, prima della scadenza del triennio con delibera dell'Assemblea in presenza di una giusta causa.

5. Alla scadenza del triennio l'organo di Amministrazione deve essere rinnovato con atto del socio Provincia di Oristano.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

7. La remunerazione dei componenti l'organo amministrativo è stabilita dall'Assemblea nel rispetto della normativa in materia.

8. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

## ARTICOLO 25

### ORGANO DI CONTROLLO


1. La società è controllata da un solo Revisore contabile ovvero da un Collegio sindacale (su decisione dell'Assemblea che approva il bilancio in occasione della scadenza dell'organo di controllo).
2. L'Organo di controllo è nominato nelle forme e secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale del socio Provincia di Oristano. In caso di organo collegiale, detto collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e uno dei componenti effettivi svolge le funzioni di Presidente.
3. I componenti dell'organo di controllo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente ed essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88.
4. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. L'organo di controllo può essere revocato, prima della scadenza del triennio con delibera dell'Assemblea in presenza di una giusta causa.
6. Alla scadenza del triennio l'organo di controllo deve essere rinnovato con atto del socio Provincia di Oristano.
7. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo di controllo è stato ricostituito.
8. La remunerazione dei componenti l'organo di controllo è stabilita dall'Assemblea nel rispetto della normativa in materia.

## ARTICOLO 26

### STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Fatte salve le funzioni dell'organo di controllo, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
  - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
  - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
  - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e

*15/11/15*



A circular stamp is partially visible, containing text that is mostly illegible but appears to include 'PROVINCIA DI ORISTANO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

collaboratori, nonché' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. Gli strumenti eventualmente adottati o le ragioni della mancata integrazione degli strumenti di cui al punto precedente, sono indicati nella Relazione sul governo societario di cui all'Articolo 15.

## **ARTICOLO 27**

### **ESERCIZI SOCIALI**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 28**

### **BILANCIO**

1. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ARTICOLO 29**

### **DISTRIBUZIONE DI UTILI**

1. La delibera del socio che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 2478 bis c.c.

2. Ai sensi dell'art. 2430 c.c., dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

## **ARTICOLO 30**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. Si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del c.c.


## **ARTICOLO 31**

### **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Giulio Sebastiano Levis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giulio Levis', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text around its perimeter. A long, thin horizontal line extends from the right side of the signature.



Repertorio n. 10191

Raccolta n. 6459 ----

----- Verbale di assemblea -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di  
marzo in Cabras, via Cagliari 3. -----

----- 28 marzo 2017 -----

Dinanzi a me Alessandra Altieri, Notaio in Cabras, iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei  
e Oristano, -----

----- è comparso il signor: -----

- Calvisi Gabriele Sebastiano, nato a Bitti il giorno 20  
gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede della  
società che rappresenta, codice fiscale CLV GRL 52A20 A895H,  
il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella  
sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione  
della società: -----

- "SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L.", (in forma abbreviata  
SPO S.r.l.), con sede in Oristano via Senatore Carboni s.n.,  
iscritta nel Registro Imprese di Oristano, numero di  
iscrizione e codice fiscale 011127809501, capitale sociale  
euro 40.000,00, interamente versato. -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo  
giorno, nella sede sociale e per le ore dieci è stata  
convocata l'assemblea della predetta società, a mezzo del

prescritto avviso inviato a norma del vigente statuto

sociale, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente -

----- Ordine del giorno: -----

1. Modifiche dello statuto societario; -----

2. Varie ed eventuali. -----

Ha invitato quindi me Notaio ad assistere alla presente

assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle

risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa

riterrà opportuno adottare. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

segue: -----

- ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza

dell'assemblea lo stesso richiedente il quale ha constatato e

fatto constare: -----

- che è rappresentato l'intero capitale sociale in persona

del socio "Amministrazione Provinciale di Oristano", con sede

in Oristano via Mattei s.n., titolare di una quota del valore

nominale di euro 40.000,00 (quarantamila), rappresentato

dall'amministratore straordinario della Provincia

dott. Massimo Torrente, nato a Mandas il giorno 27 agosto

1945, tale nominato con deliberazione della Giunta Regionale

n.26/5 del 9 maggio 2015; -----

- che, per il consiglio di amministrazione, è presente il

solo presidente mentre sono assenti giustificati i

consiglieri Raffale Melette e Salvatore Bellu; i predetti

consiglieri hanno tuttavia inviato alla società una

comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere

informati del contenuto della presente riunione; -----

- è presente il revisore dott. Alberto Campanelli; -----

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta

a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Il presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente,

ricorda il contributo dato alla società dal consigliere

dottor Raffaele Melette e lo ringrazia per l'attività svolta

a favore della stessa; successivamente, dichiara di non

condividere il testo di statuto sociale che verrà oggi

approvato dal socio unico, in quanto renderebbe più complessa

la gestione della società, ridurrebbe l'autonomia degli

amministratori, chiuderebbe l'ingresso ai comuni e unioni di

comuni, conservando, tra l'altro, un capitale sociale che

ritiene inadeguato. -----

Le dichiarazioni del presidente sono trascritte nel foglio

che, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal

comparsante medesimo, si allega al presente atto sotto la

lettera "A", sottoscritto come per legge. -----

Il presidente da quindi la parola al dott. Massimo Torrente

il quale, in rappresentanza del socio unico, dichiara che la

revisione dello statuto sociale si è limitata alle sole

modifiche necessarie e richieste per l'adeguamento al Decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica) e ciò, sia per il

particolare momento di difficoltà per il reperimento di

risorse finanziarie sia, soprattutto, perchè l'amministrazione

socio unico è in questo momento in una fase di

amministrazione "straordinaria" che consente notoriamente lo

svolgimento di sole operazioni di gestione "ordinaria". -----

Le modifiche necessarie, in particolare, riguardano: -----

- la composizione dell'organo amministrativo; -----

- la previsione che oltre l'ottanta per cento del fatturato

deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla

società affidati dall'ente pubblico socio e la possibilità di

svolgere la propria attività, entro i limiti del venti per

cento, anche nei confronti di enti pubblici non soci; -----

- le norme in materia di controllo ed in particolare il

controllo analogo. -----

Lo statuto contenente tutte le modifiche sopra esposte,

omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal

comparsante, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Al termine di breve discussione, il socio unico delibera di

adottare, quale nuovo testo di statuto sociale, quello

contenente le modifiche esposte ed allegato al presente atto

sotto la lettera "B", e già allegato alla deliberazione

dell'amministratore straordinario della Provincia di Oristano

del 27 marzo 2017, n.31/2017 Registro Deliberazioni. -----

Null'altro essendovi da deliberare il presidente ha

dichiarato sciolta l'assemblea alle ore dieci e quaranta. --

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine dal comparente e da me Notaio, alle ore 16,55 previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà. -----

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e fin qui della quinta. -----

Gabriele Sebastiano Calvisi -----

Alessandra Altieri -----